

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1906

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VETERE, POCHETTI, CIAI TRIVELLI ANNA MARIA,
FIORIELLO**

Presentata il 21 marzo 1973

Scioglimento dell'ente autonomo « Esposizione universale di Roma »

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con legge 26 dicembre 1936, n. 2174 fu indetta in Roma per l'anno 1942 una Esposizione universale di Roma.

Per provvedere alla organizzazione ed al funzionamento dell'esposizione venne costituito un ente autonomo denominato « Esposizione universale di Roma ».

L'esposizione doveva essere organizzata su un comprensorio di circa 400 ettari situato tra Roma ed il mare e la maggior parte dei suoi impianti avrebbero dovuto avere carattere fisso e duraturo in quanto era previsto che, al termine dell'esposizione, essi costituissero la base per la creazione di un quartiere per la espansione urbanistica della città.

I noti eventi bellici non consentirono di realizzare la progettata esposizione, tuttavia, nel dopoguerra, fu dato inizio alla edificazione del quartiere di espansione della città.

I fondi necessari furono ricavati dalla alienazione di gran parte delle aree che costituivano il patrimonio dell'ente stesso.

Oggi, dopo oltre venti anni da quando è stata iniziata, questa realizzazione può dirsi conclusa ed il fine istituzionale conseguito.

Infatti, non vi sono più aree che possano essere cedute a terzi, la struttura urbanistica del quartiere è completa e l'unica attività

dell'ente autonomo esposizione universale di Roma resta quella della manutenzione delle opere eseguite.

È inconcepibile tollerare che in una città come Roma con le sue gravissime carenze urbanistiche e sociali, con le migliaia di baraccati, con i tripli turni scolastici, con interi quartieri dormitorio privi dei più elementari servizi e dei polmoni verdi costituiti da parchi pubblici, venga conservata una cittadella nella città, enucleata dal contesto urbano e gestita in modo autonomo e fuori da ogni intervento dell'assemblea elettiva.

Tanto più oggi è necessaria una tale misura quando è in discussione la revisione del Piano regolatore generale della città di Roma e l'esigenza di impedire — come da più parti si afferma — un ricongiungimento dell'area urbana con il litorale, nonché la priorità da assegnare alle opere di urbanizzazione ai fini di risolvere le gravi questioni della carenza dei servizi a Roma.

Per converso quello che resta del patrimonio immobiliare dell'ente autonomo esposizione universale di Roma potrebbe essere più vantaggiosamente utilizzato per fini pubblici trasferendo ovviamente quelle che sono le infrastrutture del quartiere — strade, fogne, gallerie di pubblici servizi, parchi, ecc. — al comune di Roma trovando così la loro

naturale collocazione nel contesto urbano della città.

Ovviamente al comune di Roma che viene ad essere gravato di un notevole onere per la manutenzione delle opere trasferitegli dovrà essere devoluta una contropartita, consistente in alcune delle proprietà immobiliari dell'ente EUR.

Non va infine trascurato il patrimonio di competenza ed esperienza acquisito in oltre venti anni di attività dal personale dell'ente EUR.

Competenza ed esperienza che non dovrebbero andare disperse bensì più vantaggiosamente di oggi utilizzate.

Sono a tutti noti i gravosi compiti cui dovrà far fronte la regione Lazio nel campo urbanistico, nonché la carenza specifica di personale idoneo, carenza che potrebbe, seppure in parte, essere ovviata dal trasferimento del personale dell'ente EUR oggi obiettivamente non adeguatamente utilizzato in relazione alle sue effettive capacità.

Da tutto quanto, seppure sommariamente, illustrato appare evidente la inutilità del mantenimento in essere dell'ente autonomo

esposizione universale di Roma, mentre si appalesa la convenienza di un migliore e più positivo utilizzo del suo patrimonio e del suo personale.

Giova al riguardo ricordare che il comune ha sin dall'origine dato un apporto concreto alla formazione del quartiere e del suo patrimonio, assolvendo con notevole dispendio di lavoro e denaro il gravoso compito della redazione degli strumenti urbanistici e della esecuzione delle espropriazioni ed assumendo poi non trascurabili oneri finanziari, tuttora perduranti, per l'impianto di taluni servizi per l'urbanizzazione primaria e secondaria del comprensorio.

Con l'unità proposta di legge si prevede pertanto la soppressione dell'ente e la devoluzione delle sue finalità e del suo patrimonio, con l'esclusione di cui all'articolo 2, al comune di Roma.

Con l'articolo 3 si assicura il passaggio del personale dell'ente alle dipendenze della regione Lazio con esclusione del personale comandato incaricato o consulente che cesserà dall'incarico senza diritto ad alcuna indennità.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'ente autonomo esposizione universale di Roma, istituito con legge 26 dicembre 1936, n. 2174, è sciolto.

Le sue finalità e il suo patrimonio, ad eccezione dell'edificio attuale sede dell'ente stesso e di alcuni uffici della regione Lazio, sono devoluti al comune di Roma.

Il comune di Roma e la regione Lazio subentrano nella titolarità di tutte le situazioni attive e passive e nei rapporti processuali inerenti i beni di cui, con la presente legge, hanno acquisito la proprietà.

ART. 2.

L'edificio attuale sede dell'ente EUR e di alcuni uffici dell'ente regione è devoluto alla regione Lazio.

ART. 3.

Il personale dell'ente, in servizio alla data del 31 dicembre 1972, passa alle dipendenze della regione Lazio.

La regione stessa è autorizzata ad inquadrare detto personale, secondo la qualifica e l'anzianità di servizio di ciascun dipendente, estendendo al personale medesimo lo stato giuridico ed economico in vigore per il personale di ruolo appartenente alle corrispondenti categorie dei dipendenti regionali.

In caso di eventuali differenze della retribuzione sarà attribuito al dipendente un assegno personale, riassorbibile negli aumenti di stipendio.

Il personale comunque comandato, incaricato o consulente presso l'ente cessa dall'incarico e ad esso non spetta alcuna indennità.

ART. 4.

Il trasferimento al comune di Roma delle attività e delle passività dell'ente e alla regione Lazio della proprietà immobiliare di cui all'articolo 2 della presente legge, risulterà dal verbale che sarà redatto dai rappresentanti della regione Lazio, del comune di Roma e dell'ente soppresso, con l'intervento dei rappresentanti della Presidenza del Consiglio.

ART. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.